

Comune di Camisano

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Maggiore 1 – c.a.p. 26010

Codice Fiscale e Partita IVA: 00307000190 tel. 0373/77212 cod. fatt. UFWZH7

tecnico@comune.camisano.cr.it comune.camisano@pec.regione.lombardia.it

Prot. 2892

ORDINANZA N° 1 DEL 1.06.2026

OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE E LAVAGGIO DEL SUOLO A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA E PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DEL DECORO URBANO

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza tra uomini e animali di compagnia sul territorio comunale, al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, oltre che il rispetto dell'ambiente e del decoro urbano;

CONSIDERATO che la responsabilità del benessere, del controllo e della corretta conduzione del cane è posta in capo al proprietario o a chi a qualsiasi titolo lo detiene e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni cagionate dal medesimo a persone, animali e cose;

RICHIAMATI il Regolamento di Polizia Urbana (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 20.12.2006 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n°48 del 21.12.2024);

PRESO ATTO che sempre più frequentemente, a seguito di numerose segnalazioni, in diverse zone del paese sul sedime delle strade e delle piazze, sui marciapiedi, sui muri d'affaccio e sulle soglie di edifici pubblici e privati, oltre che sull'arredo urbano, si verifica l'abbandono delle deiezioni sia liquide che solide degli animali di compagnia, in modo particolare cani, da parte dei proprietari o dei detentori degli stessi;

RILEVATO che l'abbandono delle suddette deiezioni animali determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi dei mesi estivi le elevate temperature rendono più grave ed evidente la percezione dell'abbandono delle deiezioni animali da parte della cittadinanza, con i conseguenti rischi igienici e sanitari che ciò comporta;

VISTI gli art. 50 e 53 del Regolamento soprarichiamato per la Detenzione di Cani e relativa gestione dell'urina e delle deiezioni canine;

DATO ATTO che i predetti regolamenti comunali dovranno essere aggiornati ed integrati, soprattutto in merito alle misure da applicare per la rimozione e/o diluizione delle deiezioni liquide, ma che si rende comunque necessario procedere ad un provvedimento urgente per la tutela dell'igiene pubblica e per il rispetto dell'ambiente e del decoro urbano;

RITENUTO che la diluizione e ripulitura delle deiezioni animali può consentire di limitare significativamente le problematiche sopraesposte e rispondere alle più elementari regole di civile convivenza;

VISTO il Testo Unico Ambientale istituito con D.Lgs n°152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge quadro n°281 del 14.08.1991 e s.m.i. in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

RICHIAMATO il Regolamento Regionale n°2/2017 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in attuazione delle disposizioni della L.R. n°33 del 30.12.2009 e s.m.i.;

VISTI il D.Lgs n°267 del 18.08.2000 e s.m.i. e la Legge n°127 del 15.05.1997 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) E' fatto obbligo, a partire dal giorno 01.06.2026, a chiunque conduca cani o altri animali di compagnia in strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico di (condurre il cane al guinzaglio) e di presentarsi muniti di idonea attrezzatura per la rimozione, diluizione e ripulitura delle eventuali deiezioni dell'animale che si conduce (ad es. sacchetto monouso, paletta o altra attrezzatura adeguata alla dimensione dell'animale, bottiglietta d'acqua o altro liquido di lavaggio autorizzato per uso civile, etc.).
- 2) L'attrezzatura di cui al punto precedente dovrà essere esibita dai suddetti conducenti su richiesta della Pubblica Autorità.
- 3) L'immediata asportazione da parte dei suddetti conducenti delle deiezioni solide in appositi involucri da conferire in adeguati contenitori nelle proprie abitazioni private o nei raccoglitori pubblici sparsi sul territorio comunale.
- 4) L'immediato lavaggio da parte dei suddetti conducenti delle deiezioni liquide sul sedime delle strade e delle piazze, sui marciapiedi, sui muri d'affaccio e sulle soglie di edifici pubblici e privati, oltre che sull'arredo urbano.

DISPONE che gli operatori di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto, ai sensi del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 e s.m.i., ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n°241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n°1034 del 6 dicembre 1971 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia). Responsabile del Procedimento ex art. 8 L. n. 241/90 è Comm. Capo del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Cattaneo Marco.

Atto comunicato a:

- Ufficio Tecnico Comunale
- Ufficio di Polizia Locale

IL SINDACO
Donida Francesco

Firma autografa sostituita dalla indicazione a
stampa del nominativo (art. 1, comma 87 L. 549/95)